



DISLEGO- ASSOCIAZIONE PER I DISTURBI DI APPRENDIMENTO APS
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 14/11/2020

L'anno 2020, il giorno 14, del mese di Novembre, alle ore 16:00, presso l'abitazione del Presidente via Cicerone 19 Bagheria (PA) su piattaforma MEET, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell' ASSOCIAZIONE PER I DISTURBI DI APPRENDIMENTO DISLEGO APS.

Presiede la seduta il Presidente Giorgio Carollo, verbalizza la segretaria Francesca Lo Medico per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto con modifiche per adeguamento alla legge 117 del 3 luglio 2017. Codice del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante email contenente l'o.d.g., l'ora e il link di accesso alla pagina del sito dove si trova lo Statuto modificato da discutere in assemblea per la consultazione, spedita a tutti i soci secondo le norme statutarie. inoltre la convocazione è stata divulgata tramite il sito e la pagina facebook dell'Associazione. Il Presidente rileva che alle alle 15,45 è stato spedito a tutti tramite email e social il link di accesso all'Assemblea su MEET. Il Presidente rileva che sono presenti i seguenti soci : Giovanna Lumia, Francesca lo Medico, Jore Di Prima, Martina Corrao, Ferdinando Sanzeri,, Pierangela D'Angelo, Marisa Lombardo, Calvaruso Sonia, Rosalia Raspanti, Valentina Raspanti, Anna Rita Palazzo, Daniela Grande, Domenica Sparacino, Daniela Abbate, Gianpaola Sapienza, Monica Libranti, Sciacca Caterina

e i seguenti soci in delega: Meli Giuseppa (delega il socio Sparacino Domenica), Caterina Testa (delega il socio Ferdinando Sanzeri) ,Paola Eliana Zammuto (delega il presidente Giorgio Carollo), Rosalia Mattaliano (delega il socio Francesca Lo Medico), Salvatore Mancuso (delega il socio Pierangela D'Angelo), Barbara Peterlini (delega il socio Pierangela D'Angelo), Vitalba Cruciatà (delega il socio Daniela Grande), Barresi Rosaria (delega il socio Domenica Sparacino), Claudia Vilardi .(delega il socio Ferdinando Sanzeri)

Rileva che sono presenti n° 27 soci su n° 29 soci regolarmente iscritti aventi diritto al voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'Assemblea Straordinaria di prima convocazione. L'Assemblea è chiamata alla discussione e all'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Dislego, ponendo in votazione

palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea approva la modalità del voto palese, previsto dallo Statuto dell'Associazione. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 2020 ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo Statuto sociale con le modifiche necessarie all'adeguamento alla legge 117 del 3 luglio 2017 per chiedere l'iscrizione al RUNTS, registro nazione del Terzo settore.

Successivamente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°32 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo come previsto dall'art.82 del D.Lgs n.117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare per il secondo punto all'ordine del giorno, Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,25 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

francesca b. Medici

Il Presidente

Giorgio Z. M.



11 0 APR. 2021
Registrato a Bagheria il
al n. 195 Serie 3
esatte € 230,02
() originale 2

IL FUNZIONARIO

Costa Piro
(*) Firma su esemplare del Registro Provinciale
Domenico Lupo

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017,(da qui in avanti indicato come "Codice del terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata "Dislego-Associazione per i disturbi di apprendimento APS", acronimo "Dislego APS". Di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione dispone di un logo distintivo ed esclusivo.

L'Associazione, fondata il 17 Agosto 2015, ha sede legale in Palermo, via Del Celso 89. L'associazione opera nel territorio delle province di Palermo e Trapani ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale. L'assemblea dei soci potrà istituire o chiudere sezioni o sedi secondarie anche in Italia e all'estero, nonché partecipare quale socio o aderente ad altre Associazioni o Enti aventi finalità e scopi similari.

L'associazione ha sede legale nel comune di Palermo in via Del Celso 89, con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria

ART. 2 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Pone la persona umana, nella sua dignità costitutiva, al centro del proprio impegno e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali con particolare riferimento ai disturbi di dell'apprendimento (Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell'Apprendimento), attraverso l'esercizio di attività di interesse generale.

Essa opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie

c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

h)formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) beneficenza, sostegno a distanza, raccolta ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di specifici progetti di utilità sociale, anche se proposti da altri enti non profit che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al presente articolo;

l) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art 27 della legge 8 marzo 2000, n.53.

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue le seguenti finalità :

a) formazione e supporto del corpo docente, promozione, organizzazione, gestione e coordinazione di programmi e percorsi di aggiornamento/formazione professionale per l'integrazione familiare, sociale e lavorativa.

b) prevenzione e diagnosi precoce di disturbi di apprendimento, sostegno psicologico e psicoterapeutico;

c) successo scolastico del DSA, dialogo scuola-famiglia

ART. 3 – ATTIVITA'

Attraverso convenzioni ed accordi con Enti pubblici, Istituzioni e privati l'Associazione, per raggiungere gli scopi suddetti potrà svolgere le seguenti attività:

a) Tra queste, anche attività informative e di sensibilizzazione, anche a mezzo della promozione e predisposizione di pubblicazioni, siti internet e specifici incontri, attività ludico/ricreative per favorire la socializzazione, attività mirate a creare opportunità nel mondo del lavoro

b) assistenza sanitaria: l'associazione potrà, esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi, istituire uno o più centri per le effettuazioni delle diagnosi/certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di Disturbi dell'Apprendimento (D.S.A.): potrà altresì svolgere attività di prevenzione e diagnosi precoce, di sostegno psicologico e psicoterapeutico, sia individuale che di gruppo, per soggetti con D.S.A.;

c) istruzione: l'associazione potrà operare tutti quegli interventi che favoriscano il successo scolastico ed il dialogo scuola-famiglia: tra questi attività di doposcuola e creazione di laboratori scolastici ed extrascolastici, sportelli di ascolto e sportelli specializzati finalizzati al recupero del DSA, recupero attività di educazione familiare (home-schooling e scuola familiare), progettazione e gestione di campus specifici;

d) tutte le altre attività previste dal decreto di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, anche di attività diverse da quelle di interesse generale, come a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte solo in via non prevalente e secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa di cui all'Art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Fra queste attività particolare importanza assumono la consulenza/mediazione legale ed il supporto alle famiglie.

il tutto in forma di azione volontaria, o di erogazione di servizi gratuita ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.

L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4 – DENOMINAZIONE DI " ENTE DEL TERZO SETTORE "

In base al D.Lgs n.117 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 5 – ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n.117/2017

2
lu
lu

associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6- SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione:

a) le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

b) gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

c) l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, restando in ogni caso il diritto di recesso

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione

SOCI ORDINARI: sono gli altri Soci che fanno parte dell'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 7-PROCEDURA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando in ogni sua parte l'apposito modulo cartaceo o il modulo on-line disponibile sul sito dell'associazione;

b) accettare senza riserve le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa;

c) versare la quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di un nuovo socio secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento della domanda da parte del consiglio, questi ne deve comunicare all'aspirante socio le motivazioni in forma scritta entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo. Al momento dell'iscrizione il socio dovrà richiedere, ai soli scopi organizzativi l'iscrizione ad una delle seguenti categorie:

a) Soggetti con disturbi di apprendimento

b) genitori e/o familiari di soggetti con disturbi di apprendimento

c) insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, docenti e ricercatori universitari

d) tecnici ed operatori in materia di disturbi di apprendimento (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, pedagogisti e



legali)

e) altri soggetti, comunque interessati e motivati al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione e delle sue affiliate.
- c) esaminare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel registro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art.16 del presente statuto.

I Soci hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti con i soci e tra i soci e gli organi sociali;
- b) rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Presidente; il recesso ha effetto immediato.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione o comunque gravemente lesivo dell'immagine dell'Associazione stessa;
- b) avere arrecato danni materiali o morali di una certa gravità;
- c) morte.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione o sospensione, valutata la gravità del comportamento tenuto e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dal Regolamento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio. Fino alla data dell'Assemblea il socio interessato si intende sospeso, può partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ART.10 – VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

ART.11 – VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 12 - ORGANI

Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Presidente.*
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore*
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore*

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione. E' composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per socio.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, in via straordinaria ogniqualevolta il presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere convocata inoltre:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;*
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci;*

nei casi a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo e partecipare alla votazione in tempo reale. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente o il segretario della riunione per la stesura e sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dalla leggi vigenti, in materia;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione e dei conti;

e) deliberare sull'esclusione degli associati;

f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

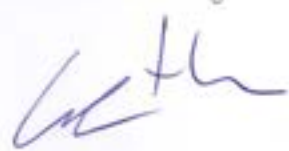
In prima convocazione l'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o in delega da conferirsi ad altro, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n.117/2017



- c) segue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - b) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione
 - c) redige gli eventuali Regolamenti interni che disciplinano il funzionamento dell'Associazione e dei suoi servizi;
 - d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
 - e) redige il rendiconto economico-finanziario/bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea;
 -) predisponetutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
 - g) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
 - h) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni
 - i) predispone il programma annuale e pluriennale delle attività dell'associazione e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
 - l) convoca l'Assemblea in sessione ordinaria e/o straordinaria;
 - m) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - o) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
 - p) delibera l'eventuale svolgimento delle attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più membri il potere di compiere determinati atti o categorie in nome e per conto dell'associazione.

Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA e SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per :

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17 del presente statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi i una o più delle cause previste all'art.9 del presente statuto

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati , il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra gli associati, salvo ratifica della prima Assemblea

ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni.

E' eletto direttamente dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno trenta giorni prima della scadenza del suo mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa, firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività dell'Associazione; per quest'ultima funzione il Presidente può delegare uno o più Soci anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Nel caso di sua assenza e/o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 22- CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.23 L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.24 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- *vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;*
- *esercitare il controllo contabile;*
- *esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;*
- *attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;*
- *partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.*

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.25 - L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.26 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 27 - LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli altri eventuali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione deve tenere il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, indirizzata al Consiglio Direttivo per i libri di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero all'organo cui si riferiscono per gli altri libri.

ART. 28 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'infuori dei casi previsti dalla legge l'associazione non distribuisce, anche in modo indiretta, i proventi dell'attività ed eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre utilità patrimoniali comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione annuali verranno obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse.

ART. 29 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da :

- quote associative;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- Rendite patrimoniali

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- erogazioni liberali di soci e di terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi

- proventi di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia

ART.30 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 31 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, stabilire le modalità della liquidazione e prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea.

Il segretario francesco Melic Il presidente Giorgio Geronzi